

IPOTESI D'ACCORDO

Il giorno 20 marzo 1992

- la Delegazione nominata dalle Amministrazioni dell'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A., del GRUPPO BANCARIO SAN PAOLO S.p.A. e della COMPAGNIA DI SAN PAOLO
- e
- le sottoindicate Rappresentanze Sindacali Aziendali del Personale dipendente dalle entita' predette:
 - le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A., Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari: F.A.B.I., F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C./C.G.I.L., U.I.B./U.I.L.
- la Delegazione Aziendale del SINDIRETTIVO
- la Segreteria dell'Organo di Coordinamento delle R.S.A. del Personale Direttivo S.I.N.FU.B.

hanno raggiunto le seguenti intese in materia previdenziale, ad integrazione e completamento degli accordi intervenuti al riguardo in data 19 dicembre 1990, accordi che si intendono qui integralmente richiamati.

La Delegazione per:

ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

F.A.B.I.

F.I.B.A./C.I.S.L.

F.I.S.A.C./C.G.I.L.

SINDIRETTIVO

S.I.N.FU.B.

U.I.B./U.I.L.

- i soggetti indicati nella premessa del presente documento, in prosieguo denominati Parti, dispongono preliminarmente di indicare di seguito:

- . "Cassa" la Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino
- . "Ente" l'Ente Previdenziale Sanpaolo
- . "prestazione A" la prestazione ex art. 1, lett. a) dello Statuto 1990 dell'Ente Previdenziale Sanpaolo
- . "prestazione B" la prestazione ex art. 1, lett. b) dello Statuto 1990 dell'Ente Previdenziale Sanpaolo;
- . "nuova prest. A" la prestazione istituita ex intese 19/XII/1990 per il Personale assunto dal 1° ~~dicembre~~ ^{Gennaio} 1991.

*** ** ***

- la bozza del nuovo Statuto della "Cassa", in corso di redazione ad opera della Commissione tecnica all'uopo istituita, dovrà espressamente prevedere la sussistenza dell'obbligazione solidale nei confronti della Cassa medesima da parte delle tre entità scaturite dal riassetto istituzionale del San Paolo, istituto di credito di diritto pubblico;

La Delegazione per:

ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO


F.A.B.I.



F.I.B.A./C.I.S.I.


F.I.S.A.C./C.C.I.L.




SINDIRETTIVO

SIN.FU.B.


U.I.B./U.I.L.


- ciascuna delle entita' di cui all'alinea precedente dovra' rilasciare al proprio Personale facente parte degli iscritti alla "Cassa" al 31 dicembre 1990 una dichiarazione del seguente tenore, da ritenersi parte integrante del contratto di lavoro:

Torino, 31 marzo 1992

Oggetto: integrazione contratto di lavoro.

In adempimento delle intese collettive intervenute il 19 dicembre 1990 tra l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e le Organizzazioni Sindacali aziendali e delle ulteriori intese, integrative delle precedenti, intervenute tra le medesime Organizzazioni Sindacali e la Delegazione nominata dalle Amministrazioni di Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A., Gruppo Bancario San Paolo S.p.A. e Compagnia di San Paolo in data 20 marzo 1992, Le significiamo che il Suo contratto di lavoro deve ritenersi integrato delle specifiche garanzie in materia previdenziale di seguito indicate.

L'Istituto (ovvero la Compagnia di San Paolo, ovvero il Gruppo Bancario San Paolo S.p.A.) scrivente Le assicura la percezione futura di un complessivo trattamento pensionistico, in sede di liquidazione, pari a quello attribuibile in base alla normativa statutaria della Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino vigente ed applicata al 1° gennaio 1989.

La Delegazione per:


ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.


GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO


F.I.B.I.


F.I.B.A./C.I.S.I.


F.I.S.A.C./C.G.I.L.




SINDIRETTIVO
 S.I.N.F.U.L.


U.I.H./U.I.L.


Lo/La scrivente Le assicura altresì la perequazione successiva di detto trattamento, con applicazione della normativa di legge tempo per tempo vigente in materia.

Agli impegni di cui sopra e' estranea la prestazione dell'Ente Previdenziale Sanpaolo, di cui all'art. 1, lett. b) dello Statuto, prestazione da considerare quindi ininfluyente per qualsiasi computo connesso agli impegni medesimi.

Voglia restituire datata e firmata l'unita copia della presente.

Con i migliori saluti.*;

- il nuovo articolato statutario della "Cassa", in corso di redazione contempera' una norma che confermera' anche per il futuro la vigente applicazione della perequazione automatica;
- il nuovo articolato statutario della "Cassa", in parallelo alla norma ricognitiva di cui all'alinea precedente, contempera' una nuova disposizione finale, che attribuisca alla "Cassa" stessa la facolta' di far luogo, a cadenza quadriennale, a riliquidazioni dei trattamenti pensionistici, in presenza di positivi presupposti economici ed attuariali;


La Delegazione per:

ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.


COMPAGNIA DI SAN PAOLO

F.A.B.I.


F.I.B.A./C.I.S.V.

F.I.S.A.G./C.G.I.L.



SINDIRETTIVO
S.I.N.F.O.B.


U.I.B.U.I.L.


- nell'ambito del nuovo articolato statutario dell'Ente, per quanto concerne la "prestazione B", trovera' espressa disciplina la previsione del trapasso nel patrimonio della "prestazione B" medesima del patrimonio della soppressa "prestazione A" secondo le modalita' individuate in sede tecnica dalla preposta Commissione incaricata della stesura del nuovo statuto medesimo, modalita' esposte nell'unito allegato;
- nelle more della definitiva stesura del nuovo articolato statutario dell'Ente, le Parti stabiliscono, a titolo di anticipata applicazione dello stesso, che gli utili netti prodotti nell'anno 1991 dal patrimonio della gestione della "prestazione B" ed evidenziati nel relativo bilancio di esercizio siano incrementati della quota di seguito precisata degli utili netti prodotti nel medesimo anno dal patrimonio della gestione gia' facente capo alla soppressa "prestazione A".
 La menzionata quota di utili e' individuata moltiplicando l'ammontare dell'utile netto del menzionato patrimonio della soppressa "prestazione A", per il coefficiente ricavato dividendo per 6.400 il numero degli iscritti cessati dal rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1991, se facenti parte degli iscritti attivi al 31 dicembre 1990.
 Attuato il computo da ultimo indicato la quota degli utili che residua e' capitalizzata nell'ambito del patrimonio relativo alla soppressa "prestazione A";

La Delegazione per:

ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

F.A.B.I.

F.I.B.A./C.I.S.L.

F.I.S.A.C./C.G.I.L.

U.I.B./U.I.L.

SINDIRETTIVO

SI.N.FU.P.

- 6
- in favore del patrimonio della "prestazione B" e' fissato un nuovo apporto contributivo aziendale da versarsi il 1° gennaio di ogni anno nella misura dello 0,40% per il 1993, elevato a 0,80% nel 1994, elevato all'1% a partire dal 1995. Il contributo e' calcolato sull'imponibile complessivo dell'anno che precede e conguagliato, a consuntivo, il 1° gennaio dell'anno successivo;
 - a far tempo dal 1° gennaio 1994 le aliquote contributive poste a carico del Personale per la "prestazione B" sono elevate nella misura dello 0,05%, 0,10%, 0,15%, 0,20%, 0,25%, 0,30% per ciascuno dei quinquenni considerati per Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari e nella misura dello 0,10%, 0,20%, 0,30%, 0,40%, 0,50%, 0,60% per il Personale Direttivo;
 - nel giugno 1995 si fara' luogo ad una verifica dell'andamento della "prestazione B": ove non abbia raggiunto l'obiettivo auspicato dalle Parti di attribuire un assegno pari al 10% della retribuzione pensionabile del pari grado in servizio, ma una misura pari od inferiore al 9,50%, si attivera' un ulteriore contributo datoriale nella seguente misura:
 - 0,30%, dell'imponibile dell'anno considerato ove gli utili netti fatti registrare dalla Banca nell'anno 1995 superino del 5% quelli medi del triennio precedente
 - 0,60%, dell'imponibile dell'anno considerato ove gli utili netti fatti registrare dalla Banca nell'anno 1995 superino del 15% quelli medi del triennio precedente
 - 0,90%, dell'imponibile dell'anno considerato ove gli utili netti fatti registrare dalla Banca nell'anno 1995 superino del 20% quelli medi del triennio precedente.

La Delegazione per:

ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

E.A.B.I.

F.I.B.A./C.I.S.L.

F.I.S.A.C./A.G.I.L.

SINDIRETIVO

SI.N.F.E.B.

U.I.B./U.I.L.

Il contributo predetto - determinato anno per anno con applicazione dei criteri indicati - sara' versato il 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'esercizio considerato ed avra' durata decennale;

- se, in applicazione del meccanismo di cui all'alinea precedente, per due anni consecutivi non pervenissero gli specifici apporti contributivi ivi previsti o si verificassero significative variazioni nell'andamento reddituale aziendale di cui sopra, si dara' corso tra le Parti ad una verifica congiunta della situazione e si valuteranno, in tale sede, eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire la coerenza delle forme di finanziamento all'"Ente";
- la contribuzione di cui all'art. 7 dello Statuto dell'"Ente" avra' durata sino al 2025 compreso. Il capitale figurativo di riferimento sara' di L. 80 miliardi dal 1995;
- in caso di avvenuto svolgimento di rapporto di lavoro a tempo determinato trasformatosi senza soluzione di continuita' ex lege 230/1962 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' riconosciuta al lavoratore la facolta' di richiedere ai fini della "Nuova prest. A" e della "Prestazione B" il riscatto del periodo di lavoro a tempo determinato.
Le modalita' di detto riscatto saranno individuate dalla Commissione tecnica preposta alla compilazione del nuovo Statuto dell'Ente fermo comunque restando il principio che faranno carico al datore di lavoro ed al lavoratore i contributi che ab origine sarebbero stati di competenza di ciascuno e che l'Ente non dovra' subire penalizzazioni economiche dall'operazione.
- nel giugno 1996 si istituira' un osservatorio permanente dell'andamento dei trattamenti previdenziali complessivi, composto da tecnici designati dalle Parti con il compito di effettuare nel giugno di ogni anno un monitoraggio dei trattamenti predetti a fini di compiuta informativa delle Parti medesime volta ad eventuali interventi in materia.


La Delegazione per:


ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

F.A.B.I.


F.I.B.A./C.I.S.L.


F.I.S.A.C./C.G.I.L.





SINDIRETTIVO

S.I.N.F.U.S.



U.I.B./U.I.L.



APPENDICE N. 1

- § 1) Il patrimonio della gestione prevista dall'art. 2, comma II, e' unificato in data 1/I/2011 con quello della gestione della prestazione ex art. 1 lett. b).

Per la durata del periodo di autonomia la quota di utili annualmente prodotti dalla gestione, determinata moltiplicando l'ammontare degli stessi, evidenziato in bilancio, per il coefficiente indicato dal § 2) della presente appendice, incrementa gli utili della gestione della prestazione ex art. 1 lett. b), e diviene parte integrante di questi ultimi.

Compiuta l'operazione indicata al comma che precede la quota di utili che residua e' patrimonializzata.

- § 2) Il coefficiente di cui al § 1), comma II, della presente appendice e' annualmente determinato dividendo per 6.400 il numero degli iscritti attivi al 31 dicembre 1990 i quali siano cessati dal rapporto di lavoro con il "San Paolo" a far data dall'1/I/1991 e sino al 31 dicembre dell'esercizio considerato.

La Delegazione per:

ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

F.A.B.I.

F.I.B.A./C.I.S.L.

F.I.S.A.C./C.G.I.L.

SINDIRETTIVO

S.I.N.F.U.I.

U.I.B./U.I.L.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE

*Con riferimento alla prevista nuova normativa statutaria della Cassa di Previdenza, siccome trasformata dalla Legge 218/1990, contemplante la facolta' di far luogo a periodiche riliquidazioni dei trattamenti pensionistici in essere, in presenza di positivi presupposti economici ed attuariali, lo scrivente Istituto si impegna a quanto segue:

- a fare sempre e comunque precedere l'eventuale esercizio della facolta' di cui sopra da intese collettive aziendali;
- a considerare sempre e comunque l'ordinamento previdenziale aziendale nel suo complesso, comprensivo quindi dei trattamenti erogati in base all'ordinamento della Cassa di Previdenza e di quelli attribuiti dall'Ente Previdenziale Sanpaolo;
- ad improntare anche per il futuro le proprie determinazioni in materia previdenziale all'obiettivo di conservare nel tempo, per quanto possibile, un equilibrato rapporto tra i trattamenti pensionistici complessivamente intesi e l'andamento delle fasce retributive del personale in servizio. In questo, ispirando le scelte relative alle finalita' sostanziali a suo tempo perseguite dall'art. 22 del precedente statuto della Cassa di Previdenza, art. caducato dalla legge 41/1978".

La Delegazione per:

ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
SAN PAOLO S.p.A.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Handwritten signature and stamp. The signature is written in cursive and appears to be 'G. Zano'. Above the signature, there is a rectangular stamp with some illegible text and a horizontal line through it.

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le scriventi Organizzazioni Sindacali dichiarano il proprio intendimento di attivare nelle competenti sedi le procedure al fine di far luogo nell'anno 1996 ad una riliquidazione dei trattamenti pensionistici facenti capo alla Cassa di Previdenza.

SINDIRETTIVO

E.A.B.I.

F.I.B.A./C.I.S.L.

F.I.S.A.C./C.G.I.L.

S.I.N.FU.B.

U.I.B./U.I.L.